

novembre 1970  
gennaio 1971

# **Bollettino 9**

Ordine degli Avvocati e Procuratori - Bologna

## Sommario

Gli avvocati all'inaugurazione dell'anno giudiziario 1971 . . . . .	pag.	1
L'intervento del difensore all'interrogatorio dell'imputato . . . . .	»	4
XI Congresso Nazionale Giuridico Forense . . . . .	»	7
Questionario . . . . .	»	9
Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza . . . . .	»	13
Rinnovata la convenzione ENPDEDP . . . . .	»	13
Sospesa la delibera 28 febbraio 1970 . . . . .	»	13
In breve . . . . .	»	14
La custodia dei beni pignorati . . . . .	»	14
Una rubrica delle separazioni personali . . . . .	»	14
Variazioni degli albi . . . . .	»	16
Curatele fallimentari . . . . .	»	18

## GLI AVVOCATI ALL' INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1971

Il Consiglio di Bologna, convocato in apposita riunione straordinaria, ha deliberato di partecipare ed intervenire all'inaugurazione dell'anno giudiziario 1971 in forma attiva, portando cioè il contributo del proprio pensiero. E' per noi motivo di soddisfazione, e segno di sentita responsabilità, constatare che siamo stati gli unici avvocati, in Italia, a fare sentire anche la nostra voce in questa occasione. E' altresì motivo di compiacimento il fatto che a questa decisione si sono subito affiancati i Consigli forensi di tutto il Distretto.

Nella cerimonia di inaugurazione, svoltasi a Palazzo Baciocchi il 14 gennaio 1971, dopo il discorso del Procuratore Generale della Repubblica, dott. Metello Pecchinenna, il Presidente della Corte d'Appello ha infatti concesso la parola al Presidente del Consiglio Forense di Bologna, avv. Salvatore Mauceri, il quale, a nome dei Consigli del Distretto, ha svolto il seguente intervento.

« A questa inaugurazione dell'anno giudiziario gli Avvocati di Bologna e della Regione tutta, hanno voluto essere presenti non come spettatori, ma come diretti corresponsabili — assieme agli altri operatori: magistrati, funzionari ed organi ausiliari — della vita giudiziaria del Paese. Ed in tale prospettiva, la nostra partecipazione rende doverosa l'espressione del nostro pensiero: che è pensiero, diciamolo chiaramente, di grande preoccupazione ed ansia per il progressivo deterioramento delle condizioni in cui, oggi, in Italia, si chiede e si rende giustizia.

La persistenza della crisi, ed anzi il suo aggravarsi, mostra sempre più che questa è in realtà una crisi dello Stato, che coinvolge l'intero corpo della nazione.

Gli operatori di giustizia hanno il dovere di intenderne la profondità, di studiarla nelle sue cause, di denunciarla alla pubblica opinione, di affrontarla per superarla coi mezzi loro affidati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria.

La classe forense ha ripetutamente auspicato, in un lungo arco di riunioni locali e congressi negli ultimi anni, che venisse riconosciuta una priorità legislativa ai grandi temi della giustizia, rimasti per troppo tempo in sospeso. Alle riforme dei codici si aggiungono ugualmente urgenti e gravi le riforme dell'ordinamento giudiziario, della difesa dei non abbienti, dell'ordinamento professionale forense, dell'ordinamento carcerario, del T. U. di pubblica sicurezza; ed ancora, le leggi rese necessarie ed indilazionabili *dai vuoti aperti* nell'ordinamento positivo dalle sentenze della Corte Costituzionale specialmente là dove, dichiarando la illegittimità di determinate

giurisdizioni speciali, hanno lasciato il cittadino privo di garanzie nelle controversie con la pubblica amministrazione; o dove hanno adeguato al precetto costituzionale la meccanica della difesa dell'imputato, suscitando problemi pratici che strutture macchinose ed antiquate non sono in grado di riassorbire.

Ritrovandoci a distanza di due anni, in questa aula, e riandando all'intervento che anche allora noi avvocati facemmo alla inaugurazione dell'anno giudiziario 1969, dobbiamo constatare che purtroppo nessun sensibile progresso è stato compiuto da allora; che i pressanti appelli al potere legislativo sono rimasti senza risposta; e che frattanto fenomeni, già ripetutamente diagnosticati e deprecati, come la fuga dalla giustizia pubblica, la sfiducia nelle istituzioni, la generale insicurezza, la incessante fiscalizzazione del processo, hanno assunto proporzioni e diffusione tali da porre in pericolo l'ordinato sviluppo della società.

È pertanto con accresciuto allarme che la classe forense affronta il nuovo anno, nel quale le vecchie scadenze sono destinate a caricarsi di nuova tensione per il continuo peggiorare delle condizioni in cui gli operatori del diritto sono costretti: condizioni che la loro buona volontà e il loro spirito di sacrificio non possono modificare, essendo determinata dalla presenza di strumenti, tecniche e norme di lavoro che quantunque anacronistiche ed inadeguate non possono essere ignorate o peggio violate per personale iniziativa.

Ancora una volta, ripetiamo, il primo passo nel faticoso cammino per il superamento della crisi della giustizia sta nel prendere coscienza dei problemi, con chiarezza, con onestà, con ostinata fiducia; e con la volontà di lavorare assieme, ognuno al suo posto ed adempiendo alla funzione affidatagli.

In questo spirito, la classe forense italiana sta preparando, per il prossimo settembre, il suo XI Congresso Nazionale che si terrà a Cagliari e che proprio per iniziativa di alcuni Ordini ed in particolare di quello di Bologna, sarà dedicato non più a particolari aspetti della problematica giudiziaria, ma al generale esame della posizione dell'avvocato nella nuova società italiana. Gli avvocati intendono con ciò identificarsi come consapevoli portatori d'un prezioso interesse generale, e non già di interessi corporativi o settoriali: è il cittadino che chiede difesa nei rapporti sempre più complessi in cui oggi si articola la vita del diritto; è il cittadino la prima vittima della crisi della giustizia; è per il cittadino che va ricostituita la integrità del sistema dei diritti e delle garanzie che la Costituzione ancora a valori fondamentali.

La solennità di questa cerimonia non può velare i dati sconfortanti del 1970 che si chiude con un pesante bilancio di problemi irrisolti. Ma dal concerto delle voci degli operatori di giustizia bisogna avere il coraggio di estrarre ancora una nota di speranza, che il 1971 veda finalmente l'inizio

del difficile restauro che gli uomini di buona fede, e pensosi per le libertà civili faticosamente conquistate del nostro paese, sono chiamati a fare nel vetusto edificio della giustizia!

Di questa speranza e di questo auspicio, signor Presidente e signor Procuratore Generale, sia qui testimonianza e pegno la presenza dei rappresentanti della classe forense ».

Il Presidente della Corte d'Appello ha ringraziato l'avv. Mauceri per l'intervento svolto, manifestando un vivo compiacimento per questa iniziativa che ha ancora una volta dimostrato la sensibilità degli avvocati per i problemi che assillano, in questo momento, la giustizia italiana. A conclusione della cerimonia il Presidente ha dichiarato aperto l'anno giudiziario 1971 per il Distretto della Corte d'Appello di Bologna.

## L'INTERVENTO DEL DIFENSORE ALL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(ovvero: due modi di intendere la Costituzione)

A Bologna il difensore potrà assistere all'interrogatorio di un imputato, tanto in sede di istruzione sommaria che di istruzione formale. Mentre la Procura della Repubblica ha preso questa decisione ed ha già iniziato questa procedura « di fatto », l'Ufficio istruzione ha emesso il seguente comunicato:

L'Ufficio Istruzione del Tribunale di Bologna, riunitosi l'8 gennaio 1971 in assemblea d'Ufficio, ha deliberato di conformarsi alla sentenza n. 190/70 della Corte Costituzionale e di ammettere i difensori ad assistere all'interrogatorio degli imputati.

Si è ritenuto che — a prescindere da ogni considerazione tecnica sulla pronuncia della Corte Costituzionale — il diritto dell'imputato, di farsi assistere dal difensore davanti al giudice istruttore, discenda direttamente dalla precettività dell'art. 24, co. II, Cost., che sancisce come « inviolabile » il diritto di difesa « in ogni stato del procedimento ».

Di fronte a tale disposto costituzionale, il fatto che l'art. 304-bis c.p.p. non comprenda l'interrogatorio dell'imputato fra gli atti cui il difensore ha diritto di assistere, va giudicata mera omissione legislativa, inidonea — anche per l'inferiorità gerarchica della legge ordinaria rispetto alla norma costituzionale — ad escludere l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'interrogatorio reso dall'imputato all'istruttore.

Nello stesso giorno 8 gennaio, invece, alcuni quotidiani riportavano la notizia dell'opposto atteggiamento assunto, a seguito della medesima sentenza 16 dicembre 1970 della Corte costituzionale, dalla Procura della Repubblica di Milano. « In una circolare inviata a tutti i Sostituti — riferiva, ad esempio, il Corriere della Sera — il Procuratore Capo della Repubblica afferma: « Senza addentrarmi nell'esame della motivazione della sentenza, rilevo che, in difetto di una norma che il legislatore indubbiamente introdurrà nel prossimo avvenire, non potendosi assegnare alla sentenza dichiaratoria d'illegittimità costituzionale l'effetto di integrare le norme di diritto positivo, l'ufficio del P. M. non è tenuto ad ammettere l'intervento del difensore all'interrogatorio dell'imputato, sia in stato di arresto che a piede libero ».

Neppure noi ci addentreremo « nell'esame della motivazione della sentenza »; preferiamo sottolineare soltanto alcuni punti dei due atteggiamenti sopra riferiti. Essi, ci sembra, non sono tanto il risultato di una ermeneutica tecnica, quanto piuttosto l'espressione di una profondamente diversa *forma mentis*. Non si dice nulla di nuovo, e tuttavia lo si deve ancora

ribadire, rilevando che grandissima parte di quella problematica che siamo ormai usi definire come *crisi della giustizia*, affonda antiche e resistentissime radici più nel costume che nel tecnicismo legislativo o interpretativo. Che codici e leggi siano anacronistici e, in più parti, incostituzionali, non si può negare. Ma che di fronte ad una norma, la quale permetta di sé una lettura ed una concreta applicazione di duplice o plurima portata, la scelta che viene operata sia la estrinsecazione di una più o meno consapevole concezione metagiuridica, e quindi politica, neppure si può negare. L'esempio più eclatante rimane sempre quello legato alla *novella* del 1955 riguardante l'estensione, o no, alla fase di istruzione sommaria dei *diritti della difesa*: dopo il primo intervento della Corte costituzionale, meramente interpretativo, inteso a denunciare come non tanto le disposizioni vigenti fossero incostituzionali, quanto l'interpretazione che si riteneva di poterne ricavare, questa interpretazione continuò imperterrita a prevalere; di quelle disposizioni fu necessaria la formale espulsione dall'ordinamento, con le note successive sentenze della Corte costituzionale.

Ecco, ora, ripresentarsi, puntuale, vorremo dire « fatalmente », il medesimo fenomeno a proposito dell'intervento dell'avvocato all'interrogatorio dell'imputato. Mentre a Bologna Procura della Repubblica e Ufficio Istruzione accettano la direttiva che sostanzialmente promana dalla sentenza costituzionale, e sopravanzano i tempi della incredibile inerzia legislativa, a Milano la Procura della Repubblica si trincerava dietro il valore formale di quella sentenza e attende che sia il legislatore a tradurre in un articolo di prossima edizione il pur chiaro precetto costituzionale.

Perchè? Quali reali problemi sono legati alla presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato? È chiaro che queste domande si sono affacciate anche alla mente di quegli Uffici giudiziari che in guisa tanto diversa hanno affrontato il medesimo argomento. È probabile che le stesse risposte siano scaturite *hinc et inde*. Ma a noi non è dato conoscerle, rientrando, le une e le altre, nella sfera delle scelte e delle motivazioni occulte. Non possiamo quindi che fare delle ipotesi. Soprattutto due: o si è temuto che l'intervento del difensore determinasse un ulteriore ostacolo di natura temporale allo svolgimento della istruttoria; oppure si è temuto che questo intervento determinasse un ostacolo di natura funzionale.

Dobbiamo dedurre — se così è stato — che gli Uffici bolognesi abbiano ravvisato (all'opposto di quello milanese) nel *tempo* probabilmente maggiore per il compimento di una istruttoria, un prezzo già scontato per il raggiungimento di un fine più importante: maggiore giustizia sostanziale; quella che non si disgiunge mai dalle crescenti garanzie per le parti private. Dobbiamo per contro dedurre — sempre se le ipotesi anzidette sono esatte — che possa avere trovato prevalenza, nella opposta decisione, una certa insoddisfazione per la presenza di quella specie di « controllore » che a volte è,

e deve essere, il difensore. Valga un esempio: nessun verbale di interrogatorio di imputati riporta, prima della risposta ottenuta, la domanda rivolta. Quindi chi legge può apprendere ciò che è stato *risposto*, ma non ciò e non come è stato *domandato*. Il legislatore ha, tra l'altro, bandito le domande « suggestive ». Se lo ha fatto, significa che, pur accordando tanta fiducia all'interrogante da conferirgli un proprio potere fondamentale (quello giurisdizionale), ha previsto, e voluto evitare, la possibilità di una domanda « suggestiva ». Ebbene, quando l'interrogatorio si svolge soltanto fra due persone, una delle quali, l'interrogato, non sa che può rifiutare di rispondere ad una domanda suggestiva, se una tale domanda viene ugualmente rivolta, chi potrà impedire che si traduca in una risposta che di quel « tipo » di domanda non conserva più alcuna traccia?

Ci si può opporre che non questo è stato il motivo per il quale si è voluta lasciare, in attesa di diversa esplicita norma di legge, la porta chiusa al difensore dell'imputato per l'interrogatorio dell'imputato. D'accordo. E allora, che fastidio può dare quella presenza? Se anche non sarà utile, non sarà certamente dannosa. Non era più semplice adeguarsi alla decisione della Corte costituzionale?

Dal punto di vista formale, è forse nullo un atto alla cui formazione si aggiunga un particolare, anziché sottrarne uno essenziale? Non affermeremo qui, in tutte lettere, che d'ora in poi è certamente nullo l'interrogatorio dell'imputato al quale non abbia assistito il suo difensore. Ma non vi è dubbio che mai potrà essere dichiarato nullo l'interrogatorio al quale il difensore abbia assistito.

Ultima osservazione: se, come si può dubitare, la presenza del difensore è una maggiore garanzia, addirittura un diritto dell'imputato, d'ora in poi l'imputato bolognese avrà un diritto in più di quello milanese. A tutto vantaggio, ovviamente, del principio di eguaglianza del cittadino « di fronte alla legge »!

Ecco perché abbiamo detto, e ripetiamo, che non è tanto una questione di tecnica interpretativa, quanto una *forma mentis*. È agevole, d'altronde, coglierne il dato esteriore che più chiaramente lo denota. A Milano, la decisione sopra riportata è stata assunta — a quanto si apprende dalla stampa — dal Procuratore Capo della Repubblica. A Bologna, la decisione è scaturita da una « *assemblea* » dei magistrati dell'Ufficio Istruzione.

E anche questi sono due diversi modi di intendere la Costituzione.

(a. m.)

## XI° CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO - FORENSE

Gent.mi colleghi,

il Comitato organizzatore del nostro XI Congresso nazionale, che si terrà a Cagliari nei giorni 23-29 settembre prossimo, accogliendo le proposte dei Consigli dell'Ordine di Venezia e di Bologna, ha deliberato ad unanimità di affrontare quest'anno un tema unico che risponda, nella attuale crisi generale delle istituzioni e della giustizia, alle esigenze tanto sentite di un approfondimento e ripensamento delle caratteristiche essenziali della nostra attività professionale nella società di oggi, nel nostro Paese.

Il tema del Congresso sarà pertanto: « *L'avvocato nella nuova società italiana* ». Il Comitato organizzatore ha ritenuto di formulare i sottotemi che il Congresso dovrà affrontare come segue:

1) « *L'avvocato e la trasformazione della società italiana; natura e compiti della difesa nel moderno stato democratico* ».

2) « *Principi di un nuovo ordinamento professionale: a) difesa dei non abbienti; b) accesso alla professione ed iscrizione agli Albi; c) Autonomia e deontologia professionale; d) segreto professionale e rapporti con i moderni mezzi di informazione; e) società professionali* ».

Il nostro Ordine, unitamente a quelli di Roma, Venezia e Palermo, è stato designato a riferire, attraverso un suo delegato, sul primo sottotema.

La partecipazione del Foro di Bologna dovrà manifestarsi su tutti gli argomenti congressuali come sopra indicati, essendosi deliberata una radicale riforma della organizzazione preparatoria del Congresso nel senso che le relazioni vengano predisposte con la collaborazione e sulla base delle « *osservazioni, proposte e studi* » che perverranno da tutti gli avvocati di Italia e che saranno raccolte dai rispettivi Consigli dell'Ordine.

Per agevolare questa consultazione abbiamo ritenuto di formulare, a nome del nostro Consiglio che ci ha designati all'organizzazione del lavoro preparatorio del Congresso, il questionario che vi alleghiamo e che avremmo bisogno di avere in restituzione con le Vostre risposte *entro il termine assolutamente improrogabile dell'8 febbraio*.

Siamo convinti che tutti sarete, al par di noi, sensibili ai fermenti che si agitano nella nostra professione, la quale può e deve salvarsi, salvando con ciò anche la propria indeclinabile funzione, solo rinnovandosi e affrontando con coraggio i suoi problemi. Il che richiede, nell'interesse di tutti,

una consultazione sui relativi problemi il più possibile ampia e che consenta agli Ordini di esprimere liberamente il loro pensiero.

A questi fini ci rendiamo conto che le risposte al questionario che Vi proponiamo non possono rappresentare che un contributo necessario sì, ma purtroppo non esauriente. Ci auguriamo pertanto che possano liberamente costituirsi per lo studio e l'approfondimento di tutti i sottotemi del Congresso anche alcuni gruppi di studio e di raccolta ed elaborazione delle opinioni degli iscritti (i giovani dovrebbero sentirsi a ciò particolarmente sollecitati).

Siamo disponibili al riguardo per ogni opportuno chiarimento, e fissiamo anzi una riunione per il *giorno 5 febbraio alle ore 18* nella sede del Consiglio, per chi vorrà consultarsi con noi.

A complemento dell'informazione, si aggiunge che gli elaborati che i relatori ufficiali al Congresso predisporranno dopo questa prima consultazione saranno depositati entro il 15 maggio prossimo. Sicché essi dovranno successivamente formare oggetto di esame e di discussione (anche occorrendo attraverso un'assemblea convocata *ad hoc*) affinché il nostro Ordine deliberi l'atteggiamento da assumere in sede Congressuale.

Fiduciosi nella collaborazione, vi salutiamo cordialmente

ANGIOLA SBAIZ

FRANCESCO BERTI ARNOALDI VELI

ACHILLE MELCHIONDA

## QUESTIONARIO

(da staccare e restituire, compilato, alla sede del Consiglio)

### 1° SOTTOTEMA:

**L'avvocato e la trasformazione della società italiana; funzioni e compiti della difesa nel moderno Stato democratico.**

Non è possibile porre un questionario sulle idee e sui principii; ma invitiamo gli avvocati dell'Ordine bolognese ad esprimersi qui *in modo sintetico*, preferibilmente su tutti, o comunque su alcuni dei punti fondamentali del sottotema:

- la trasformazione della società italiana come realtà in corso; sua direzione, suoi risultati attuali, suoi squilibri; .....
- sua incidenza sulla funzione dell'avvocato: in che cosa muta la tradizionale figura dell'avvocato; in che cosa non dovrebbe mutare? .....
- quali ritardi e contraddizioni coi principii democratici sussistono nello stato italiano? .....
- i principii costituzionali come fondamento dello stato moderno; loro attuazione: buona? imperfetta? insoddisfacente? .....
- evoluzione della difesa: incidenza del principio costituzionale di uguaglianza, e di pari diritto alla difesa; questi principii postulano un nuovo rapporto giudice-avvocato, e cliente-avvocato? .....

### 2° SOTTOTEMA:

**Principii di un nuovo ordinamento professionale: difesa dei non abienti; accesso alla professione; autonomia e deontologia professionale;**

**società professionali; segreto professionale e rapporti con i mezzi di informazione.**

- come rendere effettiva la difesa dei non abbienti? .....
- quali i criteri per distinguere abbienti e non abbienti? .....
- chi deve designare i difensori? .....
- come distribuire l'onere economico delle difese? .....
- organo di controllo delle difese dei non abbienti:  
l'Ordine? .....
- il P.M.? .....
- una commissione mista? .....
- proposte .....
  
- ordinamento universitario ed ordinamento professionale; è necessario esigere che i laureati che vogliono accedere alla professione debbano avere sostenuto certi esami fondamentali? O è preferibile esigere che abbiano frequentato, prima dell'esame da procuratore, corsi di qualificazione forense? .....
- è opportuna una disciplina del tirocinio pratico, ed in quale forma? .....
- l'attuale sistema di esami vi sembra soddisfacente? Se non lo è, per quali motivi? .....
- ritenete auspicabile il sistema del c.d. « albo chiuso »? .....
- se sì, per quali ragioni? .....

- lo ritenete costituzionalmente legittimo? .....
- l'accesso alla professione di giudici e funzionari della pubblica amministrazione in pensione deve essere regolato? e come? .....
- come va tutelata l'autonomia della professione? .....
- ai Consigli degli Ordini vanno affidati altri compiti, oltre quelli di disciplina e di tenuta degli albi? se sì, quali? .....
- per la disciplina e la tenuta degli albi, sono opportuni mutamenti rispetto all'attuale sistema, e quali? .....
- è opportuna che sia prevista l'obbligatoria inclusione di un rappresentante degli Ordini forensi in organismi pubblici, in sede locale e regionale? in quali? .....
- è opportuno che l'ordine forense sia interpellato su progetti di legge in materia giudiziaria? e attraverso quali organi o rappresentanze? .....
- come va inquadrato il fenomeno sempre crescente delle società professionali? deve trovare riconoscimento legislativo? .....
- il mandato professionale deve restare ad personam, o può essere conferito ad una società professionale? .....
- in generale, l'istituzione di uffici legali interni in enti collettivi contrasta, o non, coi principii dell'indipendenza dell'avvocato? .....

- è ammissibile l'esercizio della difesa demandato ad enti, con esclusione di un rappresentante personale fiduciario, come si verifica nel caso delle liti gestite da compagnie di assicurazione?
- è opportuna una precisa delimitazione normativa delle attribuzioni degli avvocati rispetto ad altre professioni e ad altri Ordini (notai, commercialisti, ecc.)?
- che cosa proponete perché diminuisca apprezzabilmente il costo della giustizia?
- per il riconoscimento del segreto professionale sono sufficienti le norme in vigore o è opportuna una specifica disciplina normativa? se sì, di quale estensione? ed in particolare nei confronti della pubblica amministrazione?
- vi sono casi in cui il segreto professionale non è sufficientemente tutelato? quali?
- in quali limiti è opportuno che l'avvocato intervenga, coi moderni mezzi di comunicazione, su questioni che riguardino casi da lui patrocinati?
- osservazioni, proposte, suggerimenti
- prevedete di partecipare al Congresso di Cagliari?
- c'è un argomento, tra quelli sopra elencati, che vorreste approfondire?
- in tal caso, partecipereste al lavoro preparatorio del Congresso, presso il nostro Ordine?

# CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA

RINNOVATA PER IL 1971 LA CONVENZIONE CON L'ENPDEDP

Con lettera circolare del 5 dicembre 1970 il presidente della Cassa, avv. Ferruccio Cappi, ha informato tutti gli iscritti che **in considerazione della programmata istituzione dell'assistenza sanitaria nazionale obbligatoria, prevista dal progetto di legge Mariotti, si è ritenuto opportuno rinnovare anche per il prossimo anno 1971, alle stesse condizioni, la convenzione stipulata con l'ENPDEDP per l'erogazione dell'assistenza sanitaria forense.**

Ne prendiamo atto con soddisfazione e con l'auspicio che, se anche il progetto di legge Mariotti non andrà in porto per qualsiasi motivo, la nostra Cassa non receda da questa decisione neppure per gli anni a venire.

SOSPESA « SINE DIE » LA DELIBERA DEL 28 FEBBRAIO 1970

È pervenuta a tutti i presidenti dei Consigli Forensi la seguente circolare 22 dicembre 1970 del presidente della Cassa, avv. Ferruccio Cappi:

**mi premuro comunicarLe che il Comitato dei Delegati di questa Cassa, riunitosi in Roma il 19 dicembre 1970, ha ripreso in esame la propria deliberazione del 28 febbraio 1970, riguardante i nuovi criteri da adottare dal 1971 per le iscrizioni alla Cassa e per il mantenimento delle medesime, e della quale Le è stata data informazione il 2 aprile 1970.**

**Il Comitato predetto, ritenendo di dover approfondire se sussistano le possibilità formali di adottare con proprie deliberazioni gli istituti della revisione degli iscritti e della cancellazione dei medesimi, qualora, successivamente alla loro regolare iscrizione, non risultino più in possesso del requisito della continuità dell'esercizio professionale, ha deciso di sospendere, nel frattempo, l'applicazione della deliberazione dianzi accennata, e ciò anche in relazione alla auspicata riforma della legislazione riguardante la previdenza forense.**

Inutile sottolineare il nostro compiacimento anche per questa decisione del Comitato dei Delegati della nostra Cassa. Due assemblee dell'Ordine di Bologna, e numerose riunioni del Consiglio, si espressero, nello scorso anno, in questo senso, pur se con motivazioni diverse, come ampiamente riferimmo, volta per volta, in questo Bollettino.

### LA CUSTODIA DEI BENI PIGNORATI.

Ricordiamo ai colleghi quanto ha formato oggetto della circolare 21 dicembre 1970 del nostro Consiglio a proposito delle custodie dei beni pignorati; in particolare richiamiamo la loro attenzione sulla « opportunità che essi, all'atto della richiesta di pignoramento agli ufficiali giudiziari, formulino espressa istanza perché la custodia dei beni pignorati venga affidata, a norma degli artt. 520, 521 c. p. c., al debitore o a persona della sua famiglia ».

Così facendo dovrebbe anche aumentare la garanzia di una prevenzione dei troppo frequenti casi di sottrazione dei beni pignorati (impossibile ad evitarsi ad opera dei custodi che tali sono soltanto di nome, posto che di fatto i beni rimangono nell'abitazione del debitore), stante la più grave sanzione penale che dovrà applicarsi se la sottrazione avverrà ad opera del debitore che sia anche custode. Infatti l'art. 334 c. p. prevede congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria se il fatto è commesso dal « proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla custodia »; mentre al proprietario, non custode, le pene anzidette sono applicabili in via alternativa.

### UNA RUBRICA ALFABETICA DELLE SEPARAZIONI PERSONALI AGGIORNATA A TUTTO IL 1970.

In previsione delle molteplici richieste di copie autentiche dei provvedimenti riguardanti la separazione di coniugi, che immancabilmente sarebbero piovute agli sportelli della cancelleria del Tribunale Civile in caso di approvazione della legge sul divorzio, il cancelliere Dott. Furio Di Cristofaro ha avuto la pazienza di predisporre alcune aggiornatissime rubriche di tutti i casi di separazione di coniugi dal 1940 al 1970.

Non appena è stata approvata la legge sul divorzio, parti interessate e avvocati hanno avuto modo di apprezzare l'impagabile utilità di questa iniziativa. È sufficiente, allo sportello della Cancelleria del Tribunale, il nome di uno dei coniugi interessati, per apprendere immediatamente: il numero di registro generale della relativa pendenza, il tipo di separazione (consensuale o colposa), l'esito della stessa, e altri dati di più agevole utilità.

Al Dott. Di Cristofaro va rivolto un sentito apprezzamento ed un cordiale ringraziamento; questo e quello tanto più sinceri, in quanto l'iniziativa è stata esclusivamente sua, non sollecitata né suggerita da nessuno.

È ben vero che una qualsiasi industria privata risolverebbe situazioni di emergenza come queste ricorrendo a macchine moderne, a schede perforate, eccetera. Ma in attesa che lo Stato italiano passi da una burocrazia borbonica ad una organizzazione non diremo moderna (sarebbe pretendere troppo), ma almeno un tantino meno arcaica, non resta che prendere atto della buona volontà e dalla sensibilità personale di qualche funzionario.

## VARIAZIONI DEGLI ALBI

(dal 29 ottobre 1970 al 31 dicembre 1970)

### *Iscrizioni albo avvocati*

Avv. ARISTIDE CANDINI  
Avv. VINCENZO MANCIOTTI  
Avv. MARIA PIA ROSETTI SCAGLIARINI

### *Iscrizioni albo procuratori*

Dr. Proc. FRANCO BALLI  
Dr. Proc. FEDERICO BENDINELLI  
Dr. Proc. GIUSEPPE CARMINA  
Dr. Proc. FRANCO CONA  
Dr. Proc. GABRIELE FRANZONI  
Dr. Proc. MARCELLO PEDRAZZOLI  
Dr. Proc. TERESA PIERANTONI  
Dr. Proc. CLARA TABANELLI ROTONDELLA

### *Passaggio dall'Albo ordinario a quello speciale*

Dr. Proc. PIA UDINA - Ente Delta Padano

### *Iscrizioni registro praticanti procuratori con patrocinio*

Dr. ANTONIO CAPPUCCIO  
Dr. UGO FOSCOLO CASAZZA  
Dr. UMBERTO CENNI  
Dr. DOMENICO FAZIO  
Dr. UMBERTO GUERINI  
Dr. GIUSEPPE LOLLI  
Dr. NARA MARTELLI  
Dr. FRANCO MASTRAGOSTINO  
Dr. MASSIMO MELDOLI  
Dr. GLORIANA MONDINI  
Dr. ANNALITA NANNI  
Dr. MICHELE PREZIOSI  
Dr. ANDREA TROMBINI  
Dr. ALESSANDRO TINARELLI  
Dr. CARLA ROSSI

### *Iscrizioni registro praticanti procuratori*

Dr. FRANCA MANFREDI  
Dr. FABRIZIO SERTORI

*Cancellazioni*

Dr. Proc. MARIA CIARBONETTI

Avv. ATTILIO GRASSO

Dr. Proc. LILIANA GUIDO BALEOTTI

Avv. TITO MAGNUS LEATI

Avv. GIUSEPPE LEONE

Avv. PAOLO TABELLINI

Dr. Proc. ANNA MARIA ZANELLI QUARANTINI PIANCASTELLI

*Cancellazioni a sensi dell'art. 8 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578*

Dr. ENZA CARLOTTA REZZAGHI

## CURATELE FALLIMENTARI

(dal 5 novembre 1970 al 5 gennaio 1971)

- VENTUROLI LORENZO - Commercio distributori automatici per bevande - sentenza 15-18 ottobre 1970 - G. D. dr. Oddone - Curatore *avv. Gabriele Lenzi*.
- Soc. BARALDI VITTORIO NATALI AMALIA - G. D. dr. Oddone - sentenza 22-27 ottobre 1970 - Curatore *avv. Arrigo Ghiselli*.
- Soc. BRINI BRUNA e CICOGNANI ALDO - G. D. dr. Chillemi - sentenza 30 ottobre 1970 - Curatore *dr. proc. Filippo Berselli*.
- GIUSEPPONI ROLANDO - Fabbricazione di calzature - G. D. dr. Oddone - sentenza 10 novembre 1970 - Curatore *dr. proc. Giovanni Roberto Vivaldi*.
- MASETTI VITTORIO - Albergo-ristorante Vidiciatico - G. D. dr. D'Apote - sentenza 28 ottobre 1970 - Curatore *avv. Giuseppe Bona*.
- S. r. l. OFFICINE METALMECCANICHE DEL VAJONT - Infissi metallici - G. D. dr. Vannini - sentenza 8 novembre 1970 - Curatore *dr. proc. Marcello Monzoni*.
- STANZANI PAOLO - Vendita generi alimentari - G. D. dr. Vannini - sentenza 23 ottobre 1970 - Curatore *dr. proc. Vittorio Sommariva*.
- S. a. s. DISTILLERIA E. PROTTI e A. PELLAGRI - G. D. dr. Oddone - sentenza 9 dicembre 1970 - Curatore *avv. Alfredo Cantelli*.
- S. a. s. ELIT di SERGIO TROMBETTI & C. - G. D. dr. d'Apote - sentenza 27 novembre 1970 - Curatore *avv. Paolo Longhena*.
- PIRAZZINI WALTER - Esercente attività meccanica - G. D. dr. Vannini - sentenza 9 dicembre 1970 - Curatore *avv. Raffaele Capone*.
- CRISPINO SANDRA - Vendita al dettaglio profumeria - G. D. dr. Oddone - sentenza 17 dicembre 1970 - Curatore *avv. Aldo Formica*.
- Soc. di fatto JUMBO di GAMBERINI CRISTINA ed altri - Fabbricazione strofinacci per pavimenti - G. D. dr. Oddone - sentenza 12 dicembre 1970 - Curatore *avv. Alfredo Goldstaub*.
- RIZZI ALDO - Esercente lavori murari - G. D. dr. Vannini - sentenza 17 dicembre 1970 - Curatore *dr. proc. Eziofranco Rol*.